

Norme & Tributi



NT+ FISCO

Targhe commerciali esentate dal canone unico di concessione

La legge di semplificazione ha esteso l'agevolazione alle targhe di attività

commerciali, di cantieri e di produzioni di beni e servizi.

di **Federico Gavioli**

La versione integrale dell'articolo su: **ntplusfisco.ilsole24ore.com**

Vendite sul marketplace, Amazon paga il conto Iva per il triennio '19-21

La transazione

Accordo con le Entrate basato sui tempi di giacenza nei magazzini italiani

Procura della Repubblica e Gdf contestano ancora la dichiarazione fraudolenta

Alessandro Galimberti

Accordo raggiunto tra Amazon e il fisco. Il gruppo di Seattle ha accettato di versare 511 milioni di euro per chiudere le contestazioni delle Entrate sulle vendite finalizzate tramite la piattaforma nel periodo 2019-2021.

La transazione tra la multinazionale e l'Agenzia, siglata nell'ultimo giorno utile, segna in realtà anche il divorzio tra questi due attori, da un lato, e la Procura della Repubblica di

Milano e la Gdf dall'altro.

L'inchiesta della Gdf, infatti, aveva portato i magistrati a contestare ad Amazon la dichiarazione fraudolenta (articolo 3 dlgs 74/2000) per non aver dichiarato l'Iva sulle «vendite a distanza» di milioni di prodotti provenienti in gran parte dalla Cina e recapitati a consumatori italiani. Per la Procura, in sostanza, la piattaforma non avrebbe fatto quello che l'articolo 13 del dl 34/2019 «Crescita», rimasto in vigore fino al 2021, le imponeva di fare, e cioè notificare all'Agenzia una serie di dati dei suoi fornitori a pena di diventare «debitore di imposta». La Procura contestava, e probabilmente continuerà a contestare ad Amazon, un conto che, tra imposta, sanzioni e interessi supera i tre miliardi di euro.

L'Agenzia ha però iniziato una interlocuzione con il marketplace mirata a individuare il momento esatto in cui un ordine fatto su Amazon - tra il 2019 e il 2021 - non diventava automaticamente una «vendita a distanza» facendo così scattare gli adempimenti obbligatori dell'articolo 13.

Il punto di equilibrio è stato trovato nei seguenti termini: se il bene intermedio da Amazon giaceva nei magazzini italiani da almeno sette giorni, l'acquisto del consumatore italiano in Italia non integrava una vendita a distanza. La trattativa tra la multinazionale - assistita dai tributaristi Guglielmo Maisto e Marco Cerrato e dai penalisti Guido Allea, Marco Calleri e Luca Luparia - e le Entrate, una volta concordato questo discrimine, si è concentrata sulle milioni di vendite avvenute in quel lasso temporale e sulle relative giacenze utilizzando un complicato algoritmo per arrivare al presunto debito erariale.

Conclusioni dell'accordo fiscale sulle quali, peraltro, Amazon mantiene un punto di vista diverso. «Questo accordo riflette il nostro impegno a

collaborare in modo costruttivo con le autorità italiane - è lo statement della multinazionale - Ci difenderemo con determinazione rispetto all'eventuale procedimento penale, che riteniamo infondato. Siamo tra i primi 50 contribuenti in Italia e uno dei maggiori investitori esteri nel Paese. Negli ultimi 15 anni abbiamo investito oltre 25 miliardi di euro in Italia, dove impieghiamo direttamente più di 19.000 persone. Contesti normativi imprevedibili, sanzioni sproporzionate e procedimenti legali prolungati incidono sull'attrattività dell'Italia come destinazione di investimento

Va ricordato, infine, che la scorsa settimana Amazon a chiusura dell'indagine del pm Paolo Storari aveva versato alle Entrate e all'Inps altri 212 milioni attraverso le controllate Amazon logistica e Amazon Italia transport. L'inchiesta era incentrata sulla eterodirezione digitale dei lavoratori incaricati delle consegne dal magazzino alla destinazione scelta dal cliente acquirente del prodotto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'indagine incentrata sul regime del Dl Crescita e sugli obblighi di identificazione del fornitore

160° ANNIVERSARIO | Il Sole 24 ORE

Da 160 anni facciamo luce sul mondo dell'economia e della finanza.

Il Sole 24 Ore: molto più che informazione, uno strumento per interpretare la realtà intorno a noi.



Scopri la miglior offerta di abbonamento al quotidiano: **ilsole24ore.com/promoabbonati**



Assemblee a distanza ammesse fino al 30 settembre 2026

Milleproroghe

Nelle non quotate può essere imposto l'intervento solo con strumenti tlc

Angelo Busani

Fino al 30 settembre 2026 le assemblee societarie si potranno svolgere con le modalità consentite dalla normativa emanata durante l'epidemia da Covid-19: è quanto dispone l'articolo 3, comma 11, del dl Milleproroghe 2025 (si veda anche il servizio a pagina 2), che prorastina, per l'ennesima volta, la normativa contenuta nell'articolo 106 del dl 18/2020, la cui vigenza è attualmente disposta fino al 31 dicembre 2025 (ai sensi dell'articolo 3, comma 14-sexies, del dl 202/2024).

Principalmente, l'articolo 106 dispone che:

- le assemblee delle società diverse da quelle quotate, possono essere convocate consentendo o imponendo ai partecipanti di intervenire anche o solo mediante strumenti di telecomunicazione, pur se il rispettivo statuto non preveda questa modalità;
- le assemblee delle società quotate possono essere convocate imponendo ai soci di non intervenire (né di persona né mediante strumenti di telecomunicazione) e, quindi, obbligandoli, se intendano esprimere il loro voto, ad avvalersi necessariamente del soggetto incaricato dalla società di svolgere la funzione di «rappresentante designato» (prassi che notoriamente gli investitori internazionali hanno mostrato di non gradire).

Su quest'ultimo punto deve essere comunque precisato che, con norma posteriore all'emergenza Covid (in quanto introdotta dall'articolo 11 della legge 21/2024), è stato messo a regime (e quindi senza più scadenza temporale) il principio secondo cui lo statuto delle società quotate (e di quelle ammesse alla

negoiazione su un sistema multilaterale di negoziazione) può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il soggetto nominato quale rappresentante designato dalla società. In sostanza, la norma transitoria del dl 18/2020 in materia di assemblea a porte chiuse, che viene prorogata, si rende applicabile da parte di quelle società il cui statuto non dispone sul punto e che perciò non potrebbero costringere i soci ad avvalersi del rappresentante designato.

Tornando alla proroga del dl 18/2020, la norma di cui all'articolo 106 dispone inoltre che mediante un'apposita previsione nell'avviso di convocazione, può essere stabilito che nelle società di capitali e nelle cooperative il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza; inoltre, può anche essere stabilito che il voto nelle assemblee di Srl si esprima con «consultazione scritta» o «consenso espresso per iscritto».

Dall'articolo 106 predetto si trae anche che:

- la partecipazione all'assemblea può in ogni caso essere effettuata con strumenti di telecomunicazione;
- si può svolgere l'assemblea solamente mediante l'utilizzo di strumenti di telecomunicazione e cioè senza la necessità che qualcuno intervenga in un luogo fisico;
- le società quotate, anche se lo statuto disponga diversamente, possono nominare, per qualsiasi assemblea, il cosiddetto «rappresentante designato»;
- la nomina del rappresentante designato e l'obbligo di intervento in assemblea solo mediante il rappresentante designato è possibile (in deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per le Spa ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le Spa con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le cooperative e le mutue assicuratrici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PROVVEDIMENTO ENTRATE

Regime transfrontaliero Iva: riscontri con dati fattura, scontrini e Lipi

Regime transfrontaliero di franchigia Iva per le piccole imprese: arrivano nuovi dettagli in tema di adempimenti. Il provvedimento 560356/2025 delle Entrate stabilisce le disposizioni attuative nazionali del regime transfrontaliero nel suo primo anno di vita. Il provvedimento finisce, innanzitutto, dei chiarimenti sul grado di controllo che gli Uffici sono tenuti a compiere sulla comunicazione preventiva per l'accesso al regime. Trascorso il termine di 35 giorni - che, come da ultimo chiarito, decorrono dalla data di ricevimento delle comunicazioni preventive inviate dagli operatori alle Entrate e non più dall'invio della stessa da parte dell'Agenzia agli Stati membri di esonero - la comunicazione in questione è sottoposta a controlli di conformità rispetto agli altri dati a disposizione del Fisco. Si tratta dei dati fiscali derivanti dalle fatture elettroniche, dall'eterometro, dalla trasmissione dei corrispettivi giornalieri, dalle dichiarazioni Iva e comunicazioni Lipi. Sotto

osservazione è, in particolare, il volume d'affari dichiarato nella comunicazione che deve essere congruente rispetto a quanto risulta dalla suddetta documentazione. Qualora gli importi non trovassero corrispondenza, infatti, sarà rilasciato al contribuente il messaggio di scarto «incongruenza sui dati dei volumi d'affari comunicati». Ciò non gli preclude la presentazione di una successiva comunicazione preventiva. Di rilievo è anche il fatto che, passati i 35 giorni dalla presentazione della comunicazione, se lo Stato in cui il contribuente chiede di essere ammesso al regime di esenzione non trasmette alcuna risposta, l'Agenzia assegna comunque il suffisso EX, che gli permette di accedere al regime.

—Anna Abagnale
—Benedetto Santacroce

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NT+ FISCO
La versione integrale **ntplusfisco.ilsole24ore.com**